CAMERA DEI DEPUTATI N. **2802**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TIRELLI, LUPI

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero

Presentata il 18 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L'attuale disciplina in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, dispone l'invio universale e automatico del plico elettorale a tutti gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), indipendentemente dalla loro effettiva volontà di partecipare alla consultazione.

Nel procedimento elettorale ordinario che in Italia si svolge in presenza, l'esercizio del diritto di voto è intrinsecamente legato a una manifestazione espressa di volontà da parte del cittadino. Infatti, ogni elettore riceve la scheda elettorale, ossia lo strumento necessario per l'esercizio del diritto, soltanto nel momento in cui si reca al seggio, si identifica dinanzi al presidente del seggio e manifesta in modo inequivocabile la propria intenzione di votare.

È solo attraverso tale atto che avviene la necessaria trasformazione dello *status* del cittadino da semplice « elettore » (titolare astratto del diritto) a « votante » (soggetto attivo che esercita il diritto). Solo allora il presidente del seggio è autorizzato a consegnare il materiale elettorale.

Nell'attuale sistema di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, tale distinzione fondamentale tra « elettore » e « votante » non sussiste. La normativa vigente si fonda sulla presunzione che ogni cittadino iscritto all'AIRE intenda votare, disponendo di conseguenza la consegna automatica del materiale elettorale presso il domicilio.

Tale automatismo priva il cittadino della sua libertà di decidere se diventare o meno un « votante ». Egli si trova, *ipso facto* e

senza averne fatto richiesta, investito della responsabilità e dell'onere di diventare custode del materiale elettorale inviatogli dallo Stato.

Analizzando tutte le opzioni per porre rimedio alla situazione attuale si è giunti alla conclusione che votare solo presso i consolati sia impraticabile e incostituzionale perché non garantisce le condizioni affinché tutti coloro che desiderano votare possano farlo.

Si ritiene invece più trasparente ed efficiente prevedere una soluzione alternativa in base alla quale ogni cittadino italiano registrato all'estero possa esprimere la propria intenzione di votare ed essere così iscritto in un registro permanente di votanti, offrendo a tutti la possibilità di votare secondo le proprie preferenze, con un conseguente risparmio significativo di risorse ed energie per lo Stato, poiché le schede elettorali verrebbero inviate solo a coloro che si sono registrati nel citato registro permanente.

Per quanto riguarda il voto elettronico, invece, si ritiene che allo stato non vi siano ancora le condizioni tecniche per garantire la sicurezza e la segretezza del voto dei cittadini.

La presente proposta di legge apporta alcune puntuali modifiche alla citata legge n. 459 del 2001, introducendo un sistema misto in base al quale gli elettori possono esprimere il voto per corrispondenza a condizione di essersi tempestivamente iscritti nel registro permanente dei votanti per corrispondenza; in mancanza di tale iscrizione, l'elettore può esercitare il diritto di voto presso l'ufficio consolare nelle cui liste elettorali è iscritto.

In particolare, il registro permanente dei votanti per corrispondenza è finalizzato a:

salvaguardare la libertà del cittadino, restituendogli la facoltà di scegliere consapevolmente se esercitare il proprio diritto e di manifestare tale volontà attraverso la sua iscrizione volontaria nel registro;

ripristinare la distinzione giuridica tra elettore e votante, allineando il sistema del voto all'estero ai princìpi generali dell'ordinamento, in cui si prevede la consegna del materiale elettorale solo a chi manifesta la volontà di utilizzarlo;

garantire efficienza e rapidità, poiché l'istituzione di un registro permanente si fonda sul presupposto che il cittadino che si iscrive intenda esercitare il diritto di voto in via continuativa ed elimina la necessità di reiterare l'opzione a ogni tornata elettorale, permettendo l'organizzazione delle consultazioni, comprese quelle referendarie, in tempi brevi e con risorse mirate esclusivamente a chi ha reale interesse a parteciparvi;

rafforzare la sicurezza e la trasparenza del voto, riducendo significativamente il numero di plichi in circolazione e, conseguentemente, le possibilità di dispersione, indebita sottrazione o utilizzo improprio.

In tale quadro, si prevedono alcune misure operative di natura tecnica volte a contrastare fenomeni di frode o di manomissione del materiale elettorale.

Per quanto concerne la possibilità di votare presso i consolati, la presente proposta di legge fissa un termine in favore dei cittadini che, pur non essendo iscritti nel registro permanente, intendano comunque partecipare al voto.

Un'ulteriore disposizione finalizzata alla trasparenza e all'efficienza del procedimento elettorale dispone l'obbligo per i consolati e le ambasciate di comunicare, almeno due volte nel corso della consultazione, i dati concernenti la partecipazione dei votanti e, successivamente, al termine delle votazioni, i dati definitivi.

Infine, per quanto concerne le procedure per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione delle Camere, la disciplina in materia di voto all'estero viene conformata a quella in materia di voto per i rappresentanti nazionali presso il Parlamento dell'Unione europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o presso gli uffici consolari »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. – *1*. Il voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è esercitato previa iscrizione volontaria dell'elettore nel registro permanente dei votanti per corrispondenza.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 avviene mediante espressa richiesta presentata con modalità telematiche all'ufficio consolare competente. L'iscrizione è valida fino a quando l'elettore non ne chieda la cancellazione o perda i requisiti di elettore residente all'estero.

3. L'iscrizione e la cancellazione ai sensi del comma 2 possono essere richieste in qualsiasi momento dall'elettore avente diritto. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, in occasione di ciascuna consultazione possono votare i cittadini che risultino iscritti nel registro di cui al comma 1 alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Il Ministero dell'interno, con la collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede all'aggiornamento dell'elenco dei votanti all'estero di cui all'articolo 5 mediante integrazione con i dati del registro di cui al comma 1 del presente articolo. Il medesimo registro, nei limiti stabiliti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, è reso dispo-

nibile ai partiti e movimenti politici che partecipano alle consultazioni.

4. Gli elettori che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali non risultino iscritti nel registro di cui al comma 1 e che alla data del 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della consultazione risultino iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto esclusivamente mediante votazione personale presso gli uffici consolari nelle cui liste elettorali sono iscritti, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

5. Gli uffici consolari istituiscono presso le proprie sedi uno o più seggi elettorali, funzionanti nell'ultimo giorno stabilito dalla legge per la votazione per corrispondenza e almeno nei nove giorni antecedenti.

6. In occasione di ciascuna consultazione le rappresentanze diplomatiche e consolari comunicano i dati provvisori concernenti la partecipazione dei votanti almeno due volte durante lo svolgimento delle operazioni di voto e i dati definitivi dopo la chiusura delle votazioni »;

c) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « Il Governo » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero dell'interno, con la collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e le parole: « provvede a realizzare l'elenco aggiornato » sono sostituite dalle seguenti: « predispone e aggiorna l'elenco »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. Nell'elenco di cui al comma 1 è annotata l'eventuale iscrizione dell'elettore nel registro permanente dei votanti per corrispondenza previsto dall'articolo 3-*bis*, comma 1 »;

d) all'articolo 8, lettera *c)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; la sottoscrizione non è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche

in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere »;

e) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole: « gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale » sono sostituite dalle seguenti: « gli uffici consolari inviano agli elettori inseriti nel registro di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, per posta o con altro mezzo di analoga affidabilità, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale »;

2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis*. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le misure tecniche e organizzative volte a prevenire manomissioni, sostituzioni o utilizzi indebiti del materiale elettorale, ivi compresi, a titolo esemplificativo: l'impiego di buste e contenitori di sicurezza antieffrazione; sistemi di identificazione univoca e verificabile del materiale elettorale; modalità controllate di confezionamento, trasporto e riconsegna delle schede votate ».

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono dopo il decorso di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

PAGINA BIANCA



19PDL0183330